

Due interventi su UNILEX relativi alla conversione del Decreto Legge 90/2014

Non solo (*l'emendamento cui faceva riferimento il Collega Giuseppe Caputo nel suo intervento su Unilex, riportato da Claudio della Volpe*) non è stato ritirato, ma è stato votato nella notte fra venerdì e sabato, nel testo:

"Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale di magistratura e sono applicabili nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, **dei professori e dei ricercatori universitari**, comunque non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.", che va a sostituire il comma 11 dell'art. 72 del DL 112/2008 e s.m.i.

Siamo quindi potenzialmente "interessati" in 8719 (meno eventuali cessati dalla primavera ad oggi), cioè: 531 Ricercatori, 2544 Professori di Seconda fascia e 5644 Professori di prima fascia. Per la cronaca, oggi i PO dovrebbero essere 13.583; ne può rimanere in servizio il 59.3%; dalla panchina dei giardinetti leggerò come si riuscirà a far fronte alle posizioni di Rettore (17 su 66 delle Università statali coinvolti; confesso che non sono preoccupato per le loro careghe) ed alle cariche e funzioni che la saggezza della legge 240/2010 ha sottratto ai "baroni", inter alia: commissari ASN, commissari di concorso etc. etc.

Buon divertimento e buon lavoro a coloro che in 44.000 scarsi si troveranno a fare il lavoro oggi svolto da 53.000 Colleghi di ruolo.

Naturalmente dipende Ateneo per Ateneo cosa si intenderà per "decisione motivata", "esigenze organizzative", "senza pregiudizio", ma temo che vedremo cose poco gradevoli e che i TAR avranno lavoro a bizzeffe; by the way, non c'è problema, il provvedimento non riguarda, come vedete, il "personale di magistratura", che quindi riusciranno a far fronte ai ricorsi.

28 luglio 2014

Ritorno sul decreto 90, in particolare su quell'emendamento, che va a sostituire il comma 11 dell'art. 72 del DL 112/2008 e s.m.i., e che è stato votato in Commissione in sede referente, nel testo:

"Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale di magistratura e sono applicabili nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, comunque non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni."

Ho già scritto ieri cosa ne penso in generale ed ho elencato alcuni dei danni che, secondo me, porterà all'Università italiana.

Non volendo dare l'impressione di essere un "Cicero pro domo sua", visto che l'anagrafe mi fa rientrare fra i potenziali interessati del succo dell'emendamento, mi soffermo invece sul problema che non mi riguarda e che è nascosto nell'ultimo periodo dell'emendamento, che tratta dei "soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni."

Anche Don Abbondio si chiedeva: "Chi era costui?". Sono le persone che sono state (correttamente per i gravi indizi) sottoposte a sospensione cautelativa dall'impiego in quanto sottoposti a procedimento giudiziario per gravi reati, e che poi sono state pienamente assolte in giudizio e reintegrate nel loro posto. Con costoro, vittime di un errore giudiziario (è possibile, errare è umano), lo Stato dovrebbe scusarsi nella maniera più umile e dovrebbe risarcire tutti, ma proprio tutti, i danni a loro causati. Così direi che recita lo spirito del comma 57. E sul danno morale e di immagine ci sarebbe ancora molto da dire: titoloni in prima pagina per le indagini, tre righe in tutto per la notizia dell'assoluzione, se appartieni al popolo minuto.

Invece no, se l'Aula della Camera non cesserà almeno questo periodo dall'emendamento (e devo confessare che considererei un pessimo investimento scommetterci sopra un caffè), adesso lo Stato dirà: "Hai presente che ti ho promesso le scuse e di rimediare ai danni che ti ho creato? Vero niente, abbiamo scherzato, tiè!".

Mi sorge un dubbio: l'esecutore delle opere di giustizia delegato al gesto dell'ombrello appartiene all'INPS o all'amministrazione in cui è in servizio il de cuius? Il testo è lacunoso, per chiarire ci vorrà un decreto con il regolamento applicativo?

Nel vernacolo delle mie parti si commenterebbe: "Béchi e bastonài!". Posso concludere che c'è proprio da vergognarsi?

29 luglio 2014

Paolo Manzini